

**COMUNE DI ORIOLO ROMANO (VT)**  
**AREA FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI**

**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)**  
**SCADENZA VERSAMENTO PRIMA RATA IN ACCONTO (16 GIUGNO 2026)**

Si informa che, vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 16 giugno 2026 deve essere effettuato il versamento dell'acconto Imu dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, incluse le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Nel territorio di Oriolo Romano sono esclusi dal pagamento Imu anche i terreni agricoli come da circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, (ad eccezione di quelli sui quali sia stata rilasciata concessione edilizia).

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

L'imposta è da versare interamente al Comune ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito è riservato allo Stato ad aliquota standard del 7,6 %, mentre rimane da versare al Comune l'imposta dovuta calcolata sulla differenza tra l'aliquota del 10,6% e quella standard del 7,6%, pari al 3%.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in **comodato ai parenti in linea retta di primo grado** che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Pensionati residenti all'estero**

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è ridotta del 50%.

**ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO**

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre)**. È ammesso il pagamento in **unica soluzione entro il 16 giugno**, calcolato applicando le aliquote e detrazioni approvate con **delibera C.C. nr. 45 del 29/12/2025** e di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale di lusso (Cat. A1/A8/A9) e relative pertinenze	6,00‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ( <b>Resta obbligatoria anche in questo caso la presentazione della dichiarazione Imu a pena di decadenza</b> )	Esenti dal 2022
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60‰
Fabbricati di Categoria "D" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva	8,6‰ (anziché 10,6‰)
Fabbricati di Categoria "C1" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva	8,6‰ (anziché 10,6‰)
Aree fabbricabili	10,60‰
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60‰
Detrazione d'imposta per abitazione principale di lusso (Cat. A1/A8/A9) e relative pertinenze	€ 200,00

- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero. Nel caso di un rogito effettuato il 15 o 16 con entrambi i contraenti possessori "per almeno 15 giorni" l'imposta si deve considerare a carico dell'acquirente.

Il tributo non è dovuto se il totale annuo è inferiore a € 12,00.

**CODICI PER IL VERSAMENTO**

**CODICE CATASTALE DEL COMUNE G111**

**CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24:**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

**INFORMAZIONI**

Sul sito internet del nostro comune ([www.comune.orioloromano.vt.it](http://www.comune.orioloromano.vt.it)) è a disposizione un programma di ausilio per effettuare il calcolo dell'IMU e per la stampa del relativo modello F24. Si ricorda che le rendite catastali sono annotate nell'atto di compravendita in possesso del proprietario dell'immobile, oppure è possibile accedere al sito dell'agenzia del territorio e richiedere una visura catastale online gratuita.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune **TEL. 06.99837144** – Interno 7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Calvaresi Giuseppe)

IL SINDACO  
(Dott. Emanuele Rallo)